

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI TERMINI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI: APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI, RISARCIMENTO DEI COSTI DI RECUPERO, NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE

Novità introdotte dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

A pochi giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27, che ha introdotto nuove disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, il Legislatore con il Decreto Legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, n. 297, ha recepito un'analogia disciplina in materia di **ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali**, finalizzata a garantire, nei pagamenti tra singole imprese e tra imprese e Pubblica Amministrazione, tempi certi e brevi.

Il provvedimento è destinato a tutte le imprese e alle Pubbliche Amministrazioni e riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo. Il termine impresa è da intendersi nella sua accezione più ampia e, per questo, sono da ritenersi **inclusi anche i professionisti**. Restano esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni.

Con tale decreto viene dunque significativamente modificata la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs 231/2002, che lasciava piena libertà contrattuale a tutte le parti in ordine alla pattuizione dei termini di pagamento e alle conseguenze del ritardo.

A partire dal 1° gennaio 2013, tutti i nuovi contratti di compravendita di merci e di prestazioni di servizi, stipulati tra singole imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, saranno soggetti alla nuova disciplina in tema di termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori, risarcimento dei costi di recupero, nullità delle clausole inique, qui di seguito illustrata.

TERMINI DI PAGAMENTO

Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 stabilisce i tempi massimi di pagamento delle merci e/o servizi, decorsi i quali scatta l'automatica applicazione degli interessi moratori.

I termini di pagamento previsti sono:

- **30 giorni, se il contratto non prevede alcun termine:**
 - a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
 - b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto in questione sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

- **60 giorni, come termine massimo pattuibile dalle parti nel contratto.**

Nei contratti tra singole imprese, si può prevedere un termine superiore a 60 giorni solo se tale termine non è considerato gravemente iniquo per il creditore, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e deve essere pattuito espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si considera gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad essi concessi.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine di pagamento superiore ai trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere approvata per iscritto.

Il termine massimo applicabile è, invece, automaticamente di 60 giorni se l'ente pubblico è:

- un ente che fornisce assistenza sanitaria;
- un'impresa pubblica partecipata finanziariamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle province o dagli enti locali.

INTERESSI MORATORI

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, sulla somma dovuta vanno calcolati su base giornaliera gli **interessi di mora**, che non possono essere inferiori al **tasso legale di riferimento aumentato di 8 punti percentuali**.

Il tasso legale di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

Il tasso legale di riferimento viene pubblicato sulla G.U.R.I. ogni semestre dell'anno.

Nei contratti tra singole imprese, le parti possono concordare un diverso tasso di interesse.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento: quindi **non è necessaria alcuna comunicazione di messa in mora nei confronti del debitore**.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

RISARCIMENTO

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, un importo forfettario di **40 euro** a titolo di risarcimento del danno, nonché il **rimborso dei costi sostenuti** per il recupero delle somme dovute e non corrisposte entro i termini previsti.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE

Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura è sempre nulla.

Invece, le clausole del contratto relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste dalle parti, sono nulle quando risultano gravemente inique per il creditore.

La **grave iniquità** deve essere accertata dal giudice avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:

- il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
- la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
- l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

E' infine considerata gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero delle somme dovute.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it